

Colf, badanti e baby sitter: cosa prevede il contratto nazionale sulle ferie

Come sono regolate dal contratto nazionale le ferie di badanti, colf e baby sitter? Quando si interrompono? Possono essere monetizzate se non usufruite? A queste e altre domande sulla gestione del rapporto con i lavoratori domestici, in questo periodo di vacanze, risponde una guida dell'Assindatcolf, l'associazione nazionale dei datori di lavoro domestico

"Quest'estate", ricorda l'associazione, "alcune lavoratrici straniere potrebbero avanzare la richiesta di un periodo di ferie più lungo non avendone fruito lo scorso anno a causa del lockdown dovuto al Covid, e il contratto nazionale lo consente", sottolinea **Assindatcolf**

QUANTI SONO I GIORNI DI FERIE - Complessivamente sono 26 i giorni di ferie di cui ha diritto un collaboratore domestico per ogni anno di servizio svolto. Un periodo da conteggiarsi dal lunedì al sabato (escluse domeniche e festivi) indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro. Per i nuovi assunti il calcolo va fatto in proporzione ai mesi lavorati e si effettua in dodicesimi. Il datore di lavoro può anche concedere un anticipo di giorni di ferie non maturati o di accordare un periodo "extra" di vacanza come permesso non retribuito

MODALITÀ DI FRUIZIONE - Le ferie devono avere un carattere continuativo, devono cioè essere godute in un unico periodo o al massimo in due con ma almeno 2 settimane comprese tra i mesi di giugno e settembre. Per quanto riguarda le lavoratrici straniere, l'articolo 17 del contratto nazionale prevede una particolare deroga che consente l'accumulo delle ferie di un biennio da utilizzarle tutte insieme per il cosiddetto "rimpatrio non definitivo". Questa condizione potrebbe verificarsi soprattutto quest'anno in considerazione del fatto che molte domestiche (comunitarie e non) ed in particolare quelle assunte in regime di convivenza, la scorsa estate a causa del Covid e delle misure restrittive non sono potute tornare nei loro Paesi di origine. In questo caso i giorni di stop da 26 diventano 52, da conteggiarsi sempre dal lunedì al sabato (escluse domeniche e festivi)

QUANDO SI INTERRUPONO LE FERIE - Le ferie si interrompono automaticamente qualora il lavoratore durante lo stesso periodo contragga una patologia, debitamente certificata, che determini il ricovero ospedaliero. In altri casi non è possibile farlo ed è anche importante sottolineare che in questo arco temporale continuano a maturare tutti gli istituti contrattuali come la tredicesima, l'anzianità di servizio e il Tfr

SOSTITUZIONI - Nel caso in cui la famiglia abbia l'esigenza di trovare un sostituto che supplisca il domestico titolare durante le ferie è sempre possibile farlo o sottoscrivendo un contratto di assunzione ex novo dalla durata determinata o, se l'esigenza è quella di un'attività a tantum, ricorrendo al Libretto famiglia per le prestazioni occasionali

TRASFERTE - Il lavoratore convivente è obbligatoriamente tenuto a seguire il datore o la persona alla cui cura è addetto, in soggiorni temporanei in altri comuni o in residenze secondarie. Se prevista già nel contratto di assunzione non dovrà essere corrisposta al lavoratore nessuna diaria giornaliera. È comunque sempre possibile concordare una trasferta con un lavoratore assunto ad ore ma in questo caso si renderà necessaria una temporanea modifica delle condizioni contrattuali

NON SI POSSONO MONETIZZARE LE FERIE - Se il domestico non ha usufruito del periodo di stop previsto dal contratto non è possibile monetizzarlo poiché il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile, anche quando la richiesta arriva direttamente dal lavoratore. Esiste solo un caso in cui è possibile farlo: se il rapporto si interrompe la famiglia è tenuta a corrispondere al lavoratore una cifra a copertura dei giorni di ferie non goduti (indicati nella busta paga mensile)